



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n.67;

VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998 che ha abrogato il c.5 dell'art.9 della legge n.217/83;

VISTA la legge regionale 27 aprile 1999, n.10, art.4;

VISTE le circolari dell'Assessorato dell'Economia n.3 del 30 dicembre 2003 e n.3124 del 24 febbraio 2015;

VISTO il D. Lgs. n. 79/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 62/2018, n. 62 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati»;

VISTA la licenza n. 13.C/P.A.S./93 del 22 giugno 1993, con la quale il Questore della Provincia di Catania ha autorizzato il Sig. **ILLIANO Marco**, cittadino italiano nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] C.F.: [redacted]

all'apertura di una Agenzia di Viaggi - Cat. A/Illimitata - denominata «**EAGLE TRAVEL**» con sede a San Giovanni La Punta (CT), Via Ravanusa, n. 31;

PREMESSO che il pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale deve essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce e che l'infrascritto ha prodotto il pagamento della stessa in data 12.09.2019;

CONSIDERATO che ai sensi del Dlgs n. 79/2011, art. 19, concernente l'obbligo assicurativo, le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti e che devono dotarsi del certificato di adesione al Fondo di Garanzia per organizzatori ed intermediari di viaggio vigente, ex art. 47 del D.Lgs del 21.05.2018, n. 62;

CONSIDERATA la mancata trasmissione della polizza assicurativa di R.C. per i viaggiatori organizzati dalla «Eagle Travel» e del certificato di adesione al Fondo di Garanzia per organizzatori ed intermediari di viaggio;

VISTA la comunicazione di avvio procedimento, ai sensi della L.r. n.10 del 30.04.1991, di ritiro temporaneo dell'Autorizzazione n. 13.C/P.A.S./93 del 22 giugno 1993, per l'Agenzia di Viaggi e Turismo «Eagle Travel», prot. n. 0032968 del 23.10.2019, Racc. R.R. n. 138047253593 del 25.10.2019, con la quale erano stati concessi, gg. 30 per la produzione in copia della documentazione contestata;

PRESO ATTO che il Sig. Illiano Marco, lasciando trascorrere il termine imposto nella diffida sopra enucleata, non ha ottemperato a quanto richiesto con la predetta;

CONSIDERATO che con la predetta diffida si informava che in caso di mancato riscontro nei termini assegnati si sarebbe proceduto, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 2523/1936, al ritiro definitivo dell'autorizzazione n. 219/E.P.T. di Catania del 26.05.1982;

CONSIDERATO pertanto che risultano modificate le condizioni originarie indispensabili all'autorizzazione di tenuta dell'agenzia di viaggio e che non si è mai proceduto all'allineamento alle riserve amministrative intervenute;

RITENUTO che sussistono le condizioni per disporre il ritiro definitivo dell'autorizzazione n. 13.C/P.A.S./93 del 22 giugno 1993;

DECRETA

ART. 1

Per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 12 del R.D.L. n. 2523 del 23.11.1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è **dichiarata decaduta** la licenza Cat.13.C/P.A.S./93 del 22 giugno 1993 del Questore della Provincia di Catania, rilasciata al Sig. Illiano Marco, cittadino italiano, nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] C.F.: [REDACTED] per l'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo denominata «Eagle Travel» con sede a San Giovanni La Punta - 95037 (CT), Via Ravanusa, n. 31.

ART. 2

È inibito al predetto titolare lo svolgimento dell'attività di cui trattasi presso i locali di Via Ravanusa, n. 31 a San Giovanni La Punta (CT), presso qualsiasi altra sede, e su qualsiasi piattaforma internet. Allo scopo si interessa con il presente provvedimento, la polizia postale tramite dipps.serv.comunicazioni@pecps.interno.it.

ART. 3

Il Comando dei Vigili Urbani di San Giovanni La Punta (CT) è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento, procedendo al ritiro materiale dell'autorizzazione n. 13.C/P.A.S./93 del Questore della Provincia di Catania del 22 giugno 1993 .


Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato ~~per esteso~~, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 19.12.2019

istruttore

Manlio La Barbera



Il Dirigente del Servizio

Dott. Giuseppe Librizzi

